ALLEGATO B) al n.147.775=33.005 di rep.

S T A T U T O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Denominazione - Sede

E' costituita l'Associazione:

"POLISPORTIVA A.R.S. (ASSOCIAZIONE ROVAGNATE SPORT) - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

L'Associazione, fondata nel 1955 e ricostituita nel 1982, è diretta emanazione della Parrocchia "S.Giorgio Martire" in Rovagnate.

La sede dell'Associazione è in Rovagnate.

L'Associazione è regolamentata dal presente statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

Art.2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.3 - Finalità

L'Associazione è apartitica ed ha carattere volontario.

Il suo scopo è di promuovere l'educazione umana e cristiana dei giovani attraverso la promozione e la propaganda della pratica dell'attività sportiva dilettantistica, nonchè attraverso l'esercizio di attività didattiche e propedeutiche, in particolare di corsi teorici e pratici per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle varie discipline sportive.

Lo scopo statutario potrà essere conseguito anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni connesse a carattere spor-

tivo, ricreativo e culturale.

Compatibilmente con le strutture a disposizione verranno praticati gli sport consentiti nel rispetto delle regole e nell'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, delle singole Federazioni sportive cui l'Associazione è affiliata o intenderà affiliarsi e del C.S.I..

Per il conseguimento dello scopo l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, possedere, gestire, concedere o prendere in locazione o in comodato impianti ed altri beni sia mobili che immobili, fare contratti ed accordi con altre Associazioni.

Art.4 - Sezioni

Le singole discipline sportive e le connesse attività ricreative e culturali verranno promosse per il tramite delle sezioni nel cui ambito verrà costituita un'autonoma rappresentanza come specificato al successivo articolo 13.

Ogni sezione provvede alla programmazione ed all'organizzazione delle attività di sua competenza.

TITOLO II - RISORSE

Art.5 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e sono destinati ad assicurare l'esercizio delle proprie attività.

Le entrate sono costituite:

a) dalla quote associative;

b) dai contributi volontari da parte degli associati e non;

c) dai proventi di manifestazioni sportive, ricreative e culturali;

d) dai contributi del C.O.N.I., di Federazioni sportive e di altri Enti ed amministrazioni pubbliche in genere.

L'Associazione è senza finalità di lucro.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Dunque, salvo le imposizioni di legge, è fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.6 - Quota associativa

La quota associativa viene stabilita ogni anno dal Consiglio di Amministrazione e deve essere versata all'atto dell'ammissione e annualmente nei termini previsti dal Consiglio stesso.

Detta quota non è trasmissibile a terzi, non è rivalutabile nè ripetibile, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione o di recesso dell'associato.

TITOLO III - ASSOCIATI

Art.7 - Criteri di ammissione

L'Associazione si compone di un numero indeterminato di asso-

ciati suddivisi in tre categorie:

- associati praticanti;

- associati dirigenti;

- associati simpatizzanti.

La suddivisione in categorie non implica alcuna differenziazione nel trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'Associazione.

L'adesione avviene su domanda all'Associazione previa accettazione delle finalità della stessa, delle regole del presente statuto e nel rispetto delle deliberazioni consiliari e non comporta ulteriori esborsi rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione, salva facoltà del singolo associato di effettuare versamenti ulteriori.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso di cui infra.

Art.8 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto di prendere parte con voto deliberativo alle assemblee purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La domanda di adesione all'Associazione di persone minori di età dovrà essere sottoscritta da almeno un genitore o da chi ne fa le veci.

Tutti gli associati maggiori di età possono essere eletti al-

le cariche sociali.

Tutti gli associati possono frequentare i locali, gli impianti dell'Associazione o dalla stessa gestiti e partecipare effettivamente alla vita associativa.

Art.9 - Doveri degli associati

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi secondo le competenze statutarie.

Art.10 - Perdita della qualifica

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- recesso, il quale avrà effetto dall'esercizio sociale successivo a quello in corso purchè sia comunicato almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale in corso;
- decadenza per perdita dei requisiti di ammissione;
- esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri gravi motivi; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione provvederà entro il primo mese di ogni esercizio sociale alla revisione della lista degli associati.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli associati;

- i Comitati di sezione;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente.

Art.12 - Assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati aventi diritto di partecipazione e di voto in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata mediante avviso recapitato al domicilio dell'associato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, qualora lo si ritenga opportuno, mediante avvisi murali.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero di intervenuti ed è presa a maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo statuto peraltro occorre, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato; ogni associato tuttavia non potrà rappresentare più di due associati.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in merito al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo.

L'assemblea:

- determina gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- discute e delibera in merito ai bilanci consuntivi e preventivi ed alle relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione di sua competenza e nomina, se del caso, i Revisori del Conto;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera, con le maggioranze previste dal successivo articolo 18, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art.13 - Comitati di sezione

Gli iscritti di ciascuna sezione provvedono alla elezione del proprio Comitato.

Ciascun Comitato è composto:

- da un responsabile di sezione;
- da un segretario economo;
- dal direttore sportivo;
- da due consiglieri.

Ciascun Comitato di sezione dura in carica due anni ed i suoi

componenti sono rieleggibili.

Ciascun Comitato predispone il calendario delle manifestazioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e cura l'organizzazione dell'attività della propria sezione.

Art.14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- dal Parroco della Parrocchia di "S. Giorgio Martire" in Rovagnate, membro di diritto;

- da cinque membri eletti dall'assemblea degli associati;

- da due membri per ogni Comitato di sezione esistente, eletti dai comitati medesimi al proprio interno ed in loro rappresentanza.

Non potrà assumere la carica di amministratore chi già ricopre la medesima carica in altra associazione o società sportiva dilettantistica operante nell'ambito della federazione sportiva o della disciplina associata, riconosciuta dal C.O.N.I., o della stessa disciplina facente capo ad ente di promozione sportiva cui la presente Associazione aderisce o aderirà.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra gli associati il Segretario che partecipa con funzioni verbalizzanti alle riu-

nioni degli organi dell'Associazione ed ha funzioni di tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, esclusi soltanto quelli che il presente statuto riserva all'assemblea.

In particolare:

- delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- delibera su ogni atto di natura patrimoniale e finanziaria;
- procede all'inizio dell'anno alla revisione dell'elenco degli associati per accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'ammissione.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non è dovuto nessun compenso.

Art.15 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e/o in giudizio, convoca e presiede le assem-

blee degli associati, convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, promuove e favorisce il buon andamento della vita associativa, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio, firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Può delegare, previa deliberazione del Consiglio, il compimento di singoli atti ad uno o più Consiglieri.

In caso di impedimento o assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.16 - Revisori del Conto

I Revisori del Conto sono nominati, qualora se ne ravvisasse la necessità, dall'assemblea in numero di tre, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Esercitano annualmente la vigilanza sulla gestione amministrativa dell'Associazione ed espongono le risultanze dell'esame in una relazione da comunicare all'assemblea cui partecipano senza diritto di voto.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTI

Art.17 - Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno e si conclude il 31 (trentuno) dicembre.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entrambi dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A tal fine i bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

La tenuta della contabilità e dei libri dell'Associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO

Art.18 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Deliberato lo scioglimento l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Da qualunque causa dipenda lo scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra/e Associazione/i con finalità analoghe, dunque senza scopo di lucro ed a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art.19 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare

oggetto di compromesso, sarà sottoposta a tentativo di conciliazione e/o rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale costituito e funzionante secondo le regole stabilite dall'ente di promozione sportiva cui l'Associazione aderisce, ovvero secondo le regole stabilite dalle federazioni sportive nazionali o discipline associate cui l'Associazione è affiliata.

Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile esperire il tentativo di conciliazione e/o la procedura arbitrale secondo le regole sopra indicate, la controversia sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà in tal caso nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

Art.20 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia nonchè, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del C.S.I. e delle singole federazioni sportive cui l'Associazione è affiliata o intende affiliarsi.

Rovagnate, addì quindici - 15 aprile 2005 - duemilacinque.

F.to COLOMBO VITTORIO

F.to FRANCO PANZERI notaio